



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 179 DEL 05/11/2021

Oggetto: Rideterminazione Dotazione organica. Approvazione Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021-2023 _ Piano assunzionale 2021.

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica del presente atto.

Avv. Sergio Tassone

Publicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n° ____ del ____

IL PRESIDENTE

VISTI:

- l'art.39 della Legge n.449/1997 e ss.mm.ii., il quale prevede che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- gli artt. 6 e 6 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricati – rispettivamente – “Organizzazione degli Uffici e fabbisogno di personale” e “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”;
- le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”, di cui all’art. 6-ter del D.lgs. n. 165/2001, approvate con Decreto Ministeriale in data 8 giugno 2018, volte a definire una metodologia operativa di orientamento da adattare in base ai contesti ordinamentali di riferimento, in particolare, per le regioni, da applicare nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dalle fonti normative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- l’art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, rubricato “Eccedenze di personale e mobilità collettiva”;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), artt. 1 e 18;
- la legge 23 novembre 1998 n. 407 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), il cui art. 1, comma 2, individua, tra l’altro, le categorie protette equiparate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il cui art. 1, comma 563 individua i soggetti che devono rientrare nella categoria delle vittime del dovere, prevedendo che ne fanno parte i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di determinati eventi, individuati nella medesima legge;

CONSIDERATO che il Piano triennale di fabbisogno di personale deve svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della Performance;

VISTA la Direttiva n.1/2019, adottata dal Ministro della Pubblica amministrazione, avente ad oggetto “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25”, con la quale viene fornita una guida alla normativa in materia di assunzione ed azioni a tutela delle categorie di lavoratori protetti, i disabili ma anche i congiunti di vittime della mafia e criminalità organizzata e soggetti equiparati, come le vittime del lavoro e del dovere, al fine di dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento;

VISTO il Prospetto informativo disabili, elaborato in data 29 aprile 2021, agli atti del competente Dipartimento;

DATO ATTO che l’art. 14 bis del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, recante modifiche all’articolo 3 (“Semplificazione e flessibilità nel turn over”) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, consente alle regioni di computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

VISTO l’art. 33, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

PRECISATO:

- che il concetto di fabbisogno implica un’analisi di tipo quantitativo, riferita al contingente di personale necessario per la realizzazione degli obiettivi dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, oltre che di tipo qualitativo, riferita alle tipologie di professioni e competenze professionali, meglio rispondenti alle esigenze dell’amministrazione stessa, tenendo conto altresì delle professionalità emergenti in ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare;
- che il Piano triennale rappresenta, pertanto, uno strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione, attraverso un superamento del concetto di dotazione organica, intesa come “contenitore rigido” da cui partire per definire il PTFP, per arrivare all’individuazione della dotazione organica come spesa potenziale massima sostenibile, imposta come vincolo esterno dalla legge, non valicabile dal piano stesso, fermo restando il

rispetto dei tetti di spesa del personale imposti alle regioni dalla normativa vigente così come sopra richiamati;

- che il piano è stato quindi predisposto in coerenza alle richieste provenienti dai Dirigenti Apicali, nel limite della programmazione finanziaria e di bilancio e delle risorse finanziarie disponibili, considerando i vincoli connessi con gli stanziamenti di bilancio e di quelli in materia di personale;

DATO ATTO che la Regione Calabria rientra nella fascia demografica, di cui alla lett. b) dell'art. 3 del DM soprarichiamato (regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti), a cui consegue che il valore soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti non deve essere superiore alla percentuale dell'11,50% (art. 4, comma 1, lett. b) del DM 3 settembre 2019);

EVIDENZIATO:

- che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 545 della L.160/2019, dall'esercizio 2020, le Regioni non sono sottoposte al vincolo del 50%, di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2010 e non sono sottoposte ai vincoli puntuali ivi definiti;
- che il limite è stabilito al 100% e, pertanto, l'importo relativo al lavoro flessibile è pari alla spesa del 2009, quantificata in € 5.344.032,13;
- che la spesa attuale per rapporti di lavoro flessibile è pari ad € 1.600.000,00;

VISTO il D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 20, inerente il Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni ed art. 22, comma 15, relativo alla valorizzazione delle professionalità interne, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali;

DATO ATTO che nella programmazione triennale del fabbisogno è esposto il rafforzamento dei Centri per l'impiego, ai sensi, tra l'altro, della L. n. 145/2018 e s.m. ed i., secondo quanto comunicato dal Dipartimento lavoro, con nota prot. n. 233610 del 21 maggio 2021;

DATO ATTO, altresì, che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"*) (legge finanziaria 2008), all'art. 3 (*"Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali"*), comma 101 prevede che *"Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta"*;

EVIDENZIATO che si è proceduto alla determinazione della capacità assunzionale dell'Amministrazione regionale nel parametro di virtuosità (DL. n. 34/2019), adeguandosi alla prescrizione del Collegio dei Revisori, contenuta nel verbale n. 56 del 28 settembre 2021, riportante la tabella sotto rappresentata:

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2020	104.613.119,80
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2020	932.495.659,30
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2019	918.695.440,16
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2018	954.876.045,54
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	2.806.067.145,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI	935.355.715,00
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2020	7.322.456,33
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	928.033.258,67
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	11,27%
INSERIMENTO DELLA REGIONE CALABRIA NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM 03/09/2019	ART. 4, C.1, LETT. B)
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	11,50%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA	106.723.824,75

(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA)	
(B x D)	
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO 2019 (E)	2.110.704,95

- che si è proceduto alla rideterminazione della dotazione organica e, nei limiti della normativa sopra richiamata e delle prescrizioni di cui al capoverso precedente, tenendo conto delle richieste avanzate con note dai Dirigenti Apicali, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 165/2001, successivamente discusse in sede di Comitato di Direzione e definitivamente valutate dalla Giunta regionale, giusto verbale prot. n. 279852 del 21 giugno 2021 è stata elaborata la Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021-2023 (Allegato A), unitamente al Piano assunzionale 2021 (Allegato B) che viene allegata al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che il suddetto Piano 2021 prevede la copertura dei posti vacanti in dotazione organica mediante:
- l'assunzione, nei limiti della quota di riserva, delle categorie protette (L n. 68/1999), nel numero di trentuno unità come risultante dal prospetto informativo elaborato dal sistema informatico del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, agli atti del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane;
- la trasformazione, ai sensi della legge n. 244/2007, art. 3, comma 101, dei contratti di lavoro subordinato, costituiti originariamente a tempo parziale, delle cinque unità di lavoratori socialmente utili e delle cinque unità di lavoratori di pubblica utilità, in rapporto a tempo pieno, da considerarsi nuove assunzioni che, come tali, soggiacciono ai limiti previsti dalla legge per i vincoli assunzionali, per come chiarito nella Delibera n. 298 del 21 settembre 2015 della Corte dei Conti Lombardia e dalla delibera della Corte dei Conti Basilicata, 62 del 31 ottobre 2019, che ha rilevato che, in caso di trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale, l'art. 3, comma 101, della Legge n. 244/2007, equiparata a nuova assunzione, l'incremento di spesa che l'Ente Locale sostiene e sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni annuali effettuabili è pari alla differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno;
- il reclutamento speciale transitorio di personale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017, in servizio con contratto di lavoro flessibile;
- l'assunzione con contratto di lavoro subordinato ed a termine di personale dirigenziale, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001;

DATO ATTO:

- per ciò che concerne gli adempimenti normativi, la cui inosservanza determina il divieto di procedere a nuove assunzioni:
 - che con deliberazione n. 135 del 15 aprile 2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. 198/2006, il Piano delle azioni positive della Giunta regionale della Calabria, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne;
 - che con deliberazione di Giunta regionale n. 42 del 18 febbraio 2021 è stato approvato il Piano della Performance 2021-2023 (D.lgs. n. 150/2009, art. 10);
 - che questa Amministrazione è priva di situazioni di esubero o di eccedenza di personale, giusta ricognizione operata dal Dipartimento "Organizzazione e Risorse Umane" con nota prot. n. 13320 del 16 gennaio 2021, agli atti del Dipartimento medesimo;
 - che l'Amministrazione rispetta il limite previsto dal comma 557 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, come di seguito indicato:

MEDIA TRIENNIO 2011-2013 Consiglio e Giunta Regionali	€ 143.588.748,40
SPESA 2021	€ 86.797.928,77 (Giunta regionale) € 25.006.573,83 (Consiglio regionale)

DATO ATTO ALTRESÌ che costituiscono condizioni ostative alle assunzioni ordinarie:

- mancata approvazione del Programma triennale dei fabbisogni di personale (art. 6 del D.lgs. n. 165/2001);
- mancata rideterminazione della Dotazione Organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001);
- mancato rispetto del pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 1, comma 557-ter della L. n. 296/2006);
- mancato rispetto del limite di spesa di personale (commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006);

PRESO ATTO che, sebbene si stia approssimando la fine dell'anno, l'Ente non è ancora dotato del Piano assunzionale 2021, oltre che del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 2021/2013;

RITENUTO, conseguentemente, di:

- determinare la capacità assunzionale dell'Amministrazione regionale, nell'ambito del parametro di virtuosità (DL. n. 34/2019), adeguandosi alla prescrizione del Collegio dei Revisori, contenuta nel verbale n. 56 del 28 settembre 2021;
- rideterminare la dotazione organica, di cui alla deliberazione di G.R. n. 250 del 14 giugno 2018, mediante una redistribuzione delle unità all'interno delle categorie e con una riduzione numerica complessiva ed un risparmio di spesa potenziale totale;
- approvare la Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021-2023 (All. A) ed il Piano assunzionale 2021 (All. B) sulla base della capacità assunzionale dell'Amministrazione regionale;
- revocare, alla luce delle nuove esigenze manifestatesi all'interno dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 165/2001 le deliberazioni di G.R. n. 329 del 22 luglio 2019, n. 511 del 31 ottobre 2019, n. 142 del 18 giugno 2020 e n. 236 del 7 agosto 2020, per le parti rimaste inattuata;

CONSIDERATO che le professionalità che l'Amministrazione ha ritenuto necessarie per garantire il suo funzionamento sono esposte nel Piano Triennale dei Fabbisogni, già a decorrere dal 2020 e non sono state contemplate le unità lavorative provenienti dai consorzi agrari soppressi, all'esito del vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per svolgere e concludere le afferenti procedure, non sussistendo a carico dell'amministrazione, l'obbligo automatico di provvedere alla ricollocazione delle predette unità di personale (in tal senso, Consiglio di Stato, sentenza n. 1596/2016);

DATO ATTO CHE l'Ente ha adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 16 del D.Lgs.n.33/2013, concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

VISTO:

- il parere n. 25 del 28 settembre 2021, rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti (All. C), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il parere, rilasciato con nota prot. n. 385827 del 9 settembre 2021 dal Dipartimento Economia e Finanze (All. D), che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 417064 del 29 settembre 2021, la proposta di PTFP e di Piano assunzionale 2021 sono state oggetto di informativa alle OO.SS. Area della Dirigenza, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 165/2001, art. 6, comma 1 e CCNL Funzioni Locali 2020, art. 4, comma 4;

VISTO l'art.33 dello Statuto della Regione Calabria, che testualmente recita: *"Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta"*;

VERIFICATO che il PTFP, pur sviluppandosi in una prospettiva triennale, deve essere adottato annualmente sulla base del contesto normativo, organizzativo e funzionale e che potrà essere oggetto di revisione anche ad esito del completamento delle modifiche all'assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale;

RITENUTO necessario ed improrogabile, considerata la natura dell'atto, dotare l'Amministrazione degli strumenti di programmazione indispensabili a garantirne il regolare funzionamento e l'efficienza amministrativa della struttura burocratica, procedendo senza indugio all'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni del personale 2021-2023 e del Piano assunzionale 2021;

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale reggente del Dipartimento proponente attesta che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale proponente attesta l'esistenza della copertura finanziaria sui capitoli di spesa che seguono:
 - Capitoli Stipendi dipendenti regionali capitolo madre U100210101 distinti con ulteriori capitoli per in missioni e programmi importo complessivo Euro 51.169.646,17
 - Capitolo ex Centri Impiego U9150300102 importo Euro 10.449.865,36
 - Capitoli Potenziamento straordinario Centri per l'impiego: U9150101401 Euro 12.461.220,85, U9150101403 Euro 3.404.786,92, U9150101404 Euro 1.059.203,77

DECRETA

1. **DI DETERMINARE** la capacità assunzionale dell'Amministrazione regionale nell'ambito del parametro di virtuosità (DL. n. 34/2019), adeguandosi alla prescrizione del Collegio dei Revisori, contenuta nel verbale n. 56 del 28 settembre 2021, riportante la tabella sotto rappresentata:

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2020	104.613.119,80
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2020	932.495.659,30
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2019	918.695.440,16
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2018	954.876.045,54
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	2.806.067.145,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI	935.355.715,00
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2020	7.322.456,33
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	928.033.258,67
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	11,27%
INSERIMENTO DELLA REGIONE CALABRIA NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM 03/09/2019	ART. 4, C.1, LETT. B)
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	11,50%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	106.723.824,75
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO 2019 (E)	2.110.704,95

2. **DI RIDETERMINARE** la dotazione organica, di cui alla deliberazione di G.R. n. 250 del 14 giugno 2018, mediante una redistribuzione delle unità all'interno delle categorie e con una riduzione numerica complessiva ed un risparmio di spesa potenziale totale (All. A);
3. **DI DARE ATTO** che questa Amministrazione è priva di situazioni di esubero o di eccedenza di personale, giusta ricognizione operata dal Dipartimento "*Organizzazione e Risorse Umane*" con nota prot. n. 13320 del 16 gennaio 2021, agli atti del Dipartimento medesimo;
4. **DI APPROVARE** la Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2021-2023 (All. A) ed il Piano assunzionale 2021 (All. B) sulla base della capacità assunzionale dell'Amministrazione regionale;
5. **DI REVOCARE**, alla luce delle nuove esigenze manifestatesi all'interno dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 165/2001 le deliberazioni di G.R. n. 329 del 22 luglio 2019, n. 511 del 31 ottobre 2019, n. 142 del 18 giugno 2020 e n. 236 del 7 agosto 2020, per le parti rimaste inattuato;
6. **DI DEMANDARE** al competente Dipartimento l'adozione degli atti consequenziali;
7. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a tutte le Strutture Apicali della Giunta regionale;
8. **DI DISPORRE** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL PRESIDENTE
Roberto OCCHIUTO